



Giustizia Sportiva

Pos. 9/2017

**DECISIONE N. 5/2017
IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto dai Sigg. ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Giuseppe MATANO – componente relatore

Avv. ANTONIO AMATO – componente

nel rispetto del termine fissato ex art 53 co. 6, R.d.G. assunto all'udienza del 02 ottobre 2017 per l'esposizione differita delle ragioni della decisione in ordine al procedimento disciplinare Pos. 09/2017 nei confronti del tesserato CARMELO CASCELLA, per la violazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia FITET;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la mancata presenza dell'incolpato o di un suo difensore;

Udito l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Emiliano Rossi e le conclusioni precisate;

PREMESSO

Che in data 12.06.2017 con prot. n. 3199 perveniva alla Procura Federale, tramite il Settore Arbitrale, una segnalazione a firma del Giudice Arbitro Sig. Leonardo Simone del 07.06.2017 con la quale dichiarava di aver appreso la notizia della pubblicazione di un post sulla pagina Facebook del tesserato sig. Carmelo Cascella avente contenuti offensivi e lesivi della sua reputazione;

Che dalla documentazione in atti è provato che il contenuto del post pubblicato da Carmelo Cascella in data 28 maggio 2017 risulta palesemente offensivo e lesivo della reputazione del direttore dell'incontro arbitro internazionale Leonardo Simone in occasione dell'ultima gara in programma del singolo maschile assoluto, dei Campionati Regionali Assoluti e 3^a Categoria svoltasi il 28.05.2017 a Casamassima;

Che a seguito di chiarimenti chiesti al tesserato Carmelo Cascella dal citato Sostituto Procuratore, l'incolpato, con mail dell'11 luglio 2017, riconosceva quanto era accaduto e manifestava il suo dispiacere per il comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro ed assicurava che era stato rimosso dalla pagina facebook il commento oggetto di contestazione disciplinare;

ITTF • ETTU



Che il Sostituto Procuratore Federale, in data 28 luglio 2017, a conclusione dell'attività di indagine, formulava la definitiva contestazione di addebito;

Che da parte del tesserato Carmelo Cascella non sono state presentate memorie allo scrivente Tribunale Federale;

CONSTATATO

Che, come risulta dagli atti del fascicolo, l'incolpato tramite il post pubblicato sulla pagina facebook, anche se successivamente rimosso, ha posto in essere un comportamento offensivo e lesivo della reputazione di altro soggetto operante nell'ambito federale;

RITENUTO

Che le ingiurie e la diffamazione possono essere commesse a mezzo di internet attraverso l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del <forward> e cioè verso una pluralità di destinatari. La posta elettronica è considerata mezzo di pubblicità, giacché idonea a provocare un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra tra i reati previsti dal codice penale contro la persona. (Ex multis cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 24431 del 28.04.2015);

Che sono pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati all'incolpato, nonché l'applicazione della sanzione ex art. 12 comma 1, lettera c) del Regolamento di Giustizia, chiesta dal Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando dichiara all'unanimità:

- di irrogare nei confronti del tesserato Sig. Carmelo Cascella la sanzione dell'inibizione di cui all'art. 12 lettera c) RDG per mesi 6.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, 2 – 6 ottobre 2017

Il Presidente	F.to	Avv. Eraldo Liberati
Il componente relatore	F.to	Avv. Giuseppe Matano
Il componente	F.to	Avv. Antonio Amato